Codice A1811B

D.D. 25 maggio 2020, n. 1378

Ferrovia del Canavese, Comune di Feletto (TO), Via Rosario n. 41, autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 753/80, art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di costruzione esterna su fabbricato esistente, ubicato all'interno della fascia di rispetto ferroviaria della linea stessa, alla progressiva km. 18+940.



ATTO N. DD-A18 1378

DEL 25/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Ferrovia del Canavese, Comune di Feletto (TO), Via Rosario n. 41, autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 753/80, art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di costruzione esterna su fabbricato esistente, ubicato all'interno della fascia di rispetto ferroviaria della linea stessa, alla progressiva km. 18+940.

PREMESSO CHE

i Sigg.ri Milite Massimiliano, Milite Laura e Capozzielli Gianluca, proprietari dell'immobile sito in Comune di Feletto (TO), Via Rosario n. 41, distinto al fg. n. 1, mapp. n. 566 del catasto terreni del comune stesso, hanno presentato in data 22/5/2017, alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominata GTT), per l'inoltro alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di costruzione esterna su fabbricato esistente ubicato all'interno della fascia di rispetto ferroviaria della linea Settimo-Rivarolo-Pont Canavese prevista dal suddetto articolo. L'immobile oggetto di intervento è situato sul lato sinistro della linea ferroviaria del Canavese, alla progressiva km. 18+940.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT ha trasmesso a questo Settore, in data 6/4/2020, con nota prot. n. 7648, acquisita agli atti in data 4/5/2020 con prot. n. 21794/A18, la documentazione progettuale ricevuta, corredata del proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere e del nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento ricade su una tratta a doppio binario, l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

L'intervento consiste nella realizzazione di un terrazzo scoperto sul lato nord, nella realizzazione di un balcone in prosecuzione del terrazzo suddetto sui lati est ed ovest entro l'aggetto del fabbricato e nella realizzazione di un cappotto esterno avente spessore di 10cm sulle facciate nord ed est del fabbricato stesso.

La distanza minima del terrazzo scoperto dalla più vicina rotaia risulterà essere di 21m (20m dal bordo del marciapiede). La realizzazione di un balcone in prosecuzione del suddetto terrazzo sui lati est ed ovest, entro l'aggetto del fabbricato (larghezza 0,90m), risulterà essere alla distanza minima di 19,10m dalla più vicina rotaia (18,10m dal bordo del marciapiede).

La realizzazione di un cappotto esterno avente spessore di 10cm sulle facciate nord ed est del fabbricato stesso mantiene lo stato di fatto sul territorio circostante e non determina nuovi vincoli di subordinazione nei confronti della ferrovia così come dichiarato dal Gestore dell'infrastruttura.

Nel tratto in questione esiste, in fregio alla linea ferroviaria, una strada pubblica sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici.

Contestualmente alla richiesta, i proprietari, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regolamenta i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

Questo Settore in data 7/5/2020, con nota prot. n. 22673/A18, ha comunicato, al Richiedente, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014, l'avvenuto avvio del procedimento.

Come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il Comune di Feletto - Sportello Unico per l'Edilizia, in data 11/2/2019, con nota registro pratiche edilizie n. 40/2018, ha trasmesso al GTT la verifica preliminare della conformità urbanistica dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti finalizzata al rilascio dell'autorizzazione in deroga alla costruzione in fascia di rispetto ferroviaria dichiarando:

- 1) la conformità urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti di cui al PRGC approvato in data 23/1/1989 con D.G.R. n. 89-24138 e successive varianti approvate, nella versione vigente da ultima approvata con D.C.C. n. 33 del 19/12/2017 (variante strutturale 2);
- 2) la conformità al Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017. Detta nota è allegata alla documentazione progettuale trasmessa dal GTT a sostegno dell'istanza con nota prot. n. 7648 del 6/4/2020.

CONSIDERATO CHE

tra l'immobile oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga e la linea ferroviaria "Canavesana" esiste, in fregio, una strada pubblica, sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a) e c) del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese, alla realizzazione dell'opera;
- il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato da GTT ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il certificato di conformità urbanistica del Comune di Feletto.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la nota del GTT prot. n. 7648 del 6/4/2020;

vista la nota del Comune di Feletto, registro pratiche edilizie n. 40/2018, in data 11/2/2019;

vista la nota di questo Settore prot. n. 22673 del 7/5/2020.

In conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n. 753/80
- L.R. n. 31/2006
- D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R
- D.G.R., n. 7-1264 del 23/12/2010
- D.M. 5 agosto 2016
- nota ANSF prot. n. 4554 del 26.4.2017
- L. n. 241/90
- L.R. n. 14/2014
- artt. 104 e 106 del D.Lgs. n. 112/98
- art. 4 D.Lgs n. 422/1997
- D.P.R. n. 459/98
- art. 17 della L.R. n. 23/2008

determina

di rilasciare, ai Sigg. ri Milite Massimiliano, Milite Laura e Capozzielli Gianluca, proprietari dell'immobile sito in Comune di Feletto (TO), Via Rosario n. 41, distinto al fg. n. 1, mapp. n. 566 del catasto terreni del comune stesso, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di opere di costruzione esterna su fabbricato esistente, così come in premessa elencate e descritte, ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo, della Ferrovia del Canavese, alla progr. Km 18+940, sul lato sinistro della linea stessa, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza:

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi

impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi dell'art. 9, comma n. 4 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture) Firmato digitalmente da Eriberto Naddeo